

STATUTO DELLA SOCIETA' SCIENTIFICA SIPsiDi – Società Italiana Psicologia Digitale

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita una Associazione denominata: “SIPsiDi – Società Italiana Psicologia Digitale”. La sede sociale è fissata nell'atto costitutivo e successivamente può essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Oggetto

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità scientifiche e sociali. Avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, neanche in forma indiretta. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle presentazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto. Essa si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. L'Associazione non ha tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, né direttamente né indirettamente, attività sindacale. L'associazione non esercita attività imprenditoriale o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua

L'Associazione ha le seguenti finalità:

- promuovere la ricerca, la divulgazione e la conoscenza del counseling psicologico e della psicoterapia online, nei diversi contesti e approcci;
- promuovere la divulgazione degli studi scientifici riguardanti la telepsicologia nei suoi diversi approcci e declinazioni;
- favorire la diffusione di buoni prassi nell'offerta di prestazioni di telepsicologia;
- promuovere il dialogo con le istituzioni e gli Enti preposti, in particolare Ministero, Ordini, ENPAP, Università, scuole di psicoterapia, altre società scientifiche;
- lo studio, la verifica e la validazione dei metodi e delle applicazioni del counseling psicologico e della psicoterapia online;
- lo studio e la verifica dei fenomeni individuali e relazionali legati ai mezzi tecnologici e digitali e loro impatto sullo sviluppo e sul benessere psicologico ed emotivo dell'individuo;
- promuovere la ricerca, la divulgazione e la conoscenza delle Tecnologie dell'Informazione (Information Technologies - IT), delle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione (Information and Communications Technologies - ICT), l'Intelligenza Artificiale (IA), la Realtà Virtuale (RV) e Realtà Aumentata (RA), dispositivi mobili ed il loro impatto sulla sfera psicologica e sociale dell'essere umano e della società;
- Promuovere la ricerca, la divulgazione e la conoscenza della Human Computer Interaction (HCI), User Experience (UX), User Interface (UI), Human Centered Design (HCD) e User Centered Design (UCD);
- promuovere la ricerca, la divulgazione e lo sviluppo della tecnologia nei programmi di prevenzione e promozione del benessere psicologico individuale e sociale.

A tali fini, l'Associazione può svolgere, a titolo esemplificativo e non esclusivo, le seguenti attività:

- collaborazione con altre associazioni nazionali e internazionali interessate all'implementazione e alla divulgazione della pratica del counseling psicologico e della psicoterapia online;
- gestione e divulgazione di informazione attraverso tutti gli strumenti informatici ed editoriali e in particolare attraverso il proprio sito internet, newsletter, social network, eventi;
- promozione di incontri e networking fra psicologi, altre categorie professionali e società civile, attraverso tutte le possibili iniziative pubbliche e private, di natura informativa, progettuale, professionale, sociale, culturale;
- collaborazione con tutti gli organismi istituzionali e non che abbiano come fine l'individuazione e la promozione di prassi adeguate, dal punto di vista scientifico e deontologico, della telepsicologia, a tutela del diritto alla salute dei cittadini e dello sviluppo della professione di psicologo;
- l'organizzazione, il patrocinio e/o promozione di congressi, seminari, corsi di formazione, workshop, convegni, per la formazione continua e l'aggiornamento professionale degli psicologi che utilizzano la telepsicologia;
- l'organizzazione di gruppi di studio e di ogni altra iniziativa utile a favorire il confronto e lo scambio di esperienze e ricerche tra i soci;
- pubblicazioni, a carattere periodico e/o occasionale, relative all'attività dell'Associazione sui temi della telepsicologia, sulla sua applicazione nei diversi contesti, sulla sua efficacia e sulle sue buone prassi;
- lo svolgimento di ricerche cliniche e sperimentali nei campi sopra individuati, anche in collaborazione con l'Università, enti di ricerca pubblici e/o privati e altre Istituzioni in genere, nazionali e internazionali;
- aggiornamento ai propri associati, attraverso l'attività divulgativa ed attraverso specifici canali riservati ai soci.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – Soci

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che abbiano i requisiti previsti dal presente Statuto e dai regolamenti specifici. L'acquisizione della qualità di associato comporta l'assunzione di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dallo statuto. Gli associati condividono lo spirito, i valori e gli scopi istituzionali dell'associazione. Sono tenuti alla conoscenza e al rispetto delle norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni. Sono inoltre tenuti al pagamento della quota associativa annua. Gli stessi soggetti e gli associati di ogni grado, devono dichiarare all'atto della richiesta di ammissione di non essere in conflitto di interesse con l'associazione e in ogni caso non avranno diritto di voto negli organi collegiali con riguardo a quelle decisioni per cui possa sussistere uno specifico conflitto di interesse, che andrà previamente dichiarato. È compito del Comitato Direttivo valutare e deliberare, a maggioranza, la sussistenza dei requisiti di ammissione. Tutti gli organi statutari sono eletti in base ad un procedimento democratico e le relative cariche hanno durata limitata nel tempo e sono svolte a titolo gratuito. Per tutte le elezioni degli organi statutari non sono ammesse deleghe ed il relativo procedimento avviene a scrutinio segreto.

I Soci sono distinti in quattro categorie:

- **Soci Fondatori:** sono Psicologi iscritti all'Albo degli Psicologi che hanno preso parte alla costituzione dell'Associazione. I soci fondatori sono esentati dal pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto in assemblea e rimangono tali finché permane l'adesione con i valori e le finalità dell'associazione. La perdita di tale qualifica è deliberata insindacabilmente dall'Assemblea.
- **Soci Aderenti:** sono coloro che, regolarmente iscritti all'Ordine degli Psicologi, sono iscritti ad un percorso di formazione specifica in telepsicologia o nella psicologia applicata ai contesti tecnologici patrocinati, organizzati o riconosciuti dall'Associazione. I soci aderenti sono esentati dal pagamento della quota associativa, non hanno diritto di voto e rimangono tali per la durata del percorso formativo, al termine del quale possono fare domanda di adesione all'Associazione in qualità di Socio Ordinario.
- **Soci Ordinari:** sono Psicologi iscritti all'Albo degli Psicologi, che hanno svolto un adeguato percorso formativo in telepsicologia o nella psicologia applicata ai contesti tecnologici patrocinato, organizzato o riconosciuto dall'Associazione, pagano la quota associativa e hanno diritto di voto in assemblea. L'ammissione dei Soci Ordinari è consentita, senza limitazioni, a tutti i soggetti in possesso dei requisiti e/o titoli previsti dall'apposito regolamento, che operino all'interno delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale o come liberi professionisti ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'Associazione rappresenta. L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea. Le specifiche qualifiche e/o titolo sono stabiliti dal consiglio direttivo e inseriti in un eventuale apposito regolamento.
- **Soci Onorari:** tale qualifica è attribuita dal Consiglio Direttivo a chi, tra i soci ordinari, abbia acquisito particolari benemerienze e una pluriennale e qualificata esperienza nella psicologia online o nella psicologia applicata ai contesti tecnologici. I soci onorari, in quanto ordinari, hanno diritto di voto in assemblea. Altresì sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Art. 5 – Domanda di ammissione e quote sociali

Possono far domanda di entrare a far parte dell'Associazione, in qualità di Soci Aderenti o Ordinari, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. I soci ordinari devono provvedere al pagamento della quota sociale per l'anno in corso. La validità della quota è da intendersi per anno solare, fino al 31 Dicembre dell'anno in corso. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte dell'Assemblea dei soci. La quota associativa è fissata di anno in anno, con apposita delibera o regolamento, dal Consiglio Direttivo, è uguale per tutti i soci ordinari e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. I soci morosi non hanno diritto di voto.

Art. 6 – Diritti dei soci

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative e a usufruire dei servizi messi a disposizione dall'Associazione. I Soci fondatori e i Soci ordinari hanno diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché di far parte dell'elettorato attivo. Ad essi è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.

Art. 7 – Decadenza dei soci

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) il socio che non versi la quota sociale per due anni consecutivi è considerato d'ufficio dimissionario dall'Associazione;
- c) incompatibilità con lo spirito e gli scopi dell'associazione
- d) decesso

- e) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto.
- f) accertata grave violazione del Codice Deontologico degli Psicologi.

Art. 8 – Organi

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) Il Comitato Scientifico.

Art. 9 – Assemblea Generale

L'Assemblea generale dei Soci è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati aventi diritto di voto e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ritenuta valida quando siano presenti in prima convocazione i 2/3 degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero di partecipanti. L'Assemblea potrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire una adeguata partecipazione degli associati oppure online, attraverso strumenti di videoconferenza, previa la possibilità di identificare gli associati partecipanti. La convocazione dovrà essere inviata via PEC ai soci interessati o pubblicata sul sito istituzionale entro 8 giorni dalla data fissata. La convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, orario, modalità (online o in sede), ordine del giorno. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori. Nell'Assemblea con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle medesime cariche. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario nominato. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i Soci Fondatori e Ordinari, in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari ordinistici e/o associativi in corso di esecuzione. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato avente diritto di voto. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione e/o ratifica dei regolamenti sociali, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8. L'Assemblea elegge ogni cinque anni il Consiglio Direttivo dell'Associazione e nomina il Presidente e il Vice-Presidente. L'Assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto e per l'esame del bilancio consuntivo.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche allo Statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei voti spettanti a tutti gli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione è validamente costituita dalla metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto di voto. Le delibere sono prese, in entrambi i casi, con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque soci ordinari eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Segretario e il Tesoriere. In caso di cessazione della carica di uno dei suoi membri, verrà convocata l'Assemblea per la sua sostituzione. Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni al termine dei quali si riunisce l'Assemblea Generale ed elegge il nuovo Consiglio. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Ai detentori di Cariche Sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico. Per assicurare la continuità della gestione della Associazione, il Presidente uscente, se non rieletto come componente del Comitato Direttivo, può partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo durante il suo primo anno di esercizio, senza diritto di voto. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci Fondatori e Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto

favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Le stesse deliberazioni saranno comunicate agli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni; gestisce le relazioni esterne e la comunicazione. Nei casi di incertezza di attribuzione della competenza su talune materie, il Consiglio Direttivo è l'organo cui spetta il potere decisionale. Promuove le modifiche dello Statuto secondo il principio della più ampia consultazione partecipativa. Per l'estensione dello Statuto nomina un Comitato di Revisione composto da Associati Ordinari. Lo Statuto è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Ha facoltà di interpellare l'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è rappresentato internamente ed esternamente all'Associazione dal Presidente o da un suo delegato.

Art. 11 – Funzionamento Consiglio Direttivo e processo decisionale

Il consiglio direttivo cura e istruisce tutti i temi di rilievo per l'Associazione, delegando il Presidente o singoli componenti all'esecuzione delle decisioni. Si riunisce con cadenza prefissata e almeno mensilmente, e comunque ogni volta sia necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, sarà decisivo il voto del Presidente. Viene convocato dal Presidente ed è da questi di norma presieduto; in caso di sua assenza è presieduto dal Vice-Presidente, mentre in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti. Le riunioni possono essere svolte via mailing list stabilendo i termini temporali di avvio e termine della discussione, in presenza oppure online. Il componente del Consiglio Direttivo che non partecipi a due riunioni o votazioni consecutive viene richiamato verbalmente dal Presidente ai suoi doveri.

Art. 12 – Dimissioni

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni alla carica di Consigliere e non eletto. In caso di impossibilità a procedere in tal caso, il Consiglio proseguirà, carente dei suoi componenti, fino alla prima Assemblea ordinaria utile dove si procederà alle valutazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimenti del Presidente dell'Associazione, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla elezione del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo; fino a tale momento e limitatamente agli affari urgenti rimangono in carica i consiglieri restanti.

Art. 13 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- formulare le direttive per i piani dell'attività dell'Associazione e per le iniziative da adottare ai fini del conseguimento delle finalità istituzionali;
- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- redigere il bilancio consuntivo e il rendiconto da sottoporre all'Assemblea;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 9;
- costituire eventuali commissioni interne con funzioni particolari;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre ad approvazione e/o ratifica dell'Assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- vigilare sul regolare e buon andamento dell'Associazione e delle iniziative sociali, sulla condotta morale degli associati, e recepire le istanze e le proposte degli associati.
- deliberare sulla determinazione delle quote sociali annuali;
- deliberare in generale su tutte le questioni inerenti la gestione dell'Associazione.

Art. 14 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione e cura il rapporto con le altre associazioni e organizzazioni private e pubbliche. Ha la firma sociale valida per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell'Associazione e presiede l'Assemblea dei Soci ed esercita tutte le funzioni demandategli dall'Assemblea. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente, ovvero ad altro componente dell'Ufficio di Presidenza nominato dal Consiglio Direttivo. Esso è rieleggibile.

Art. 15 – Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente, eletto dall'Assemblea soci, assume tutte le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso. Esso è rieleggibile.

Art. 16 – Il Segretario e il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario e il Tesoriere i quali durano in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio che l'ha eletto e sono rieleggibili.

Il segretario:

- partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci provvedendo a redigere e sottoscrivere, unitamente al Presidente, i verbali relativi;
- raccoglie e conserva tutti i documenti e i verbali delle assemblee e delle riunioni dell'Associazione, nonché tutta la corrispondenza dell'Associazione;
- è responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla Legge 675/961.

Il Tesoriere provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione ed alla predisposizione della bozza di bilancio annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo. In particolare provvede, registrando il tutto su apposito registro anche informatico, all'incasso della eventuale quota di adesione e di tutte le quote associative, dando inoltre esecuzione ai pagamenti a carico dell'Associazione secondo le direttive ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo. A tale ultimo fine, per tutte le operazioni di incasso e di pagamento, sarà aperto un conto corrente presso un istituto di credito, intestato all'Associazione depositando la firma disgiunta del Tesoriere e del Presidente. Tutte le entrate di qualsiasi provenienza saranno immediatamente girate dal Tesoriere o dal Presidente e depositate in detto conto corrente, fatta eccezione di una giacenza di cassa per le piccole spese.

Art. 16 – Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da minimo 5 e massimo 7 membri, nominati con delibera a maggioranza del consiglio direttivo e scelti secondo i criteri stabiliti da un apposito regolamento. Il comitato scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, affinché siano in linea con le indicazioni scientifiche nazionali e internazionali.

Art. 17 – Il Rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto annuale dell'Associazione da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Il rendiconto deve essere messo a disposizione degli associati e inviato agli associati aventi diritto di voto nei 7 giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 18 – Patrimonio

Il patrimonio è formato:

- dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 19 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 – Controversie

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Art. 21 – Norma di invio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme contenute nel codice civile e le altre disposizioni previste da leggi speciali.